



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 31 maggio 2021

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2021.

L'anno **duemila ventuno** il giorno **trentuno** del mese di **MAGGIO** alle ore diciassette e trenta minuti circa nella sala delle Adunanze del Comune suddetto in Prima Convocazione in Seduta **D'URGENZA** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
AMATUZZO Pietro	//	SI
TURANO Giuseppe Amedeo	SI	//
GUARAGLIA Gustavo	//	SI
IANNELLO Roberto	SI	//
DE IACOVO Andrea	SI	//
PALETTA Sonia	SI	//
GALLO Daniele	SI	//
VITALE Bruno	SI	//
D'AMBRA Francesca Rosa	//	SI
AMATUZZO Fausto	//	SI
DE MARCO Giuseppe	//	SI

Assegnati N. 11-in carica N. 11-Presenti 6-Assenti 5

Assume la presidenza l'**Avv. Giuseppe Amedeo Turano** nella sua qualità di VICE SINDACO, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Comunale **Dr. Umberto GRECO**.

Il Segretario, su invito del Presidente procedendosi peraltro a discussione cumulativa pur con distinte votazioni, illustra in estrema sintesi ai presenti il punto all'ordine del giorno. Terminati gli interventi si procede quindi a due distinte votazioni, per alzata di mano, che risulteranno entrambe unanimi: una per l'atto e l'altra per la sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore finanziario avente ad oggetto:

“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2021”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con Voti Unanimi Favorevoli, espressi dai presenti per alzata di mano (assenti i Consiglieri Amatuzzo Fausto, Amatuzzo Pietro, D'Ambra, De Marco e Guaraglia)

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa integralmente e senza modifiche, la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto **“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2021”**, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale per l'archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare riguardo alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente competenti.

Indi, con Successivi Voti Unanimi Favorevoli, espressi dai presenti per alzata di mano (assenti i Consiglieri Amatuzzo Fausto, Amatuzzo Pietro, D'Ambra, De Marco e Guaraglia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere, in merito

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i .



COMUNE DI MALVITO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.malvito.cs.it/>

PEC: protocollo.malvito@asmepec.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle Aliquote e delle Detrazioni per l'Esercizio Finanziario 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Atteso che, ai fini degli equilibri di bilancio, appare opportuno confermare per il 2021 quanto stabilito per il 2020;

Ritenuto, pertanto e da quanto precede, di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le Altre Norme Vigenti in Materia;

Esprimendo, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di Determinare, per l'Esercizio Finanziario 2021 e per i motivi esposti in premessa, le Aliquote relative all'IMU (Imposta Municipale Propria) come segue:

- a) 1,06 (uno virgola sei) % (per cento), quale ALIQUOTA di BASE;
- b) 0,60 (zero virgola sessanta) % (per cento), come ALIQUOTA per le Unità Immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,1 (zero virgola uno) % (per cento), quale aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dalla ditta costruttrice alla vendita, c.d. fabbricati merce;
- d) 0,40 (zero virgola quaranta) % (per cento), per l'ALIQUOTA relativa agli IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO (ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
- e) DETRAZIONE COMPLESSIVA di € (EURO) 200,00 (duecento/00) a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € (EURO) 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei

anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: l'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di € (EURO) 400,00 e la Detrazione per l'Abitazione Principale del soggetto passivo determinata in € (EURO) 200,00 (duecento) deve essere applicata in tutte le tipologie stabilite nel Regolamento Comunale di riferimento;

2) Di Demandare agli Organi ed Uffici Comunali, Rispettivamente Competenti, gli Ulteriori Adempimenti scaturenti dal presente atto con particolare riguardo alla pubblicazione dei contenuti essenziali di questo atto sull'Apposita Sezione del Sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it una volta approvato dall'organo consiliare e divenuto esecutivo.

Malvito, 17 maggio 2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosalba Naccarato

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL PRESIDENTE-VICE SINDACO
Avv. Giuseppe Amedeo Turano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESTA

1. che la presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 31 maggio 2021:
È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 8 giugno 2021
E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;

2. È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31 maggio 2021 in quanto:

X Dichiarata immediatamente eseguibile;

Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

Malvito, 8 giugno 2021

p. Il Responsabile del Settore Amministrativo
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rosalba Naccarato

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Malvito (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.